

Determinazione 25 settembre 2024

VERIFICA DELLA CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-TER DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57, DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA BIOGAS E BIOMASSE SOLIDE DEFINITA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 132/2024/R/EEL

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il regolamento (UE) 2022/11568 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (di seguito: decreto-legge 57/23);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (di seguito: decreto-legge 63/24);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);

- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 14 novembre 2019 (di seguito: decreto interministeriale 14 novembre 2019);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, 7 agosto 2024;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2024/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 305/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 305/2024/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 24 settembre 2024, prot. Autorità 67438 del 25 settembre 2024 (di seguito: lettera del 24 settembre 2024), e la relativa “Convenzione per la remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi dell’art. 3-ter DL 57/23 – BIO-PMG” (di seguito: Convenzione BIO-PMG);
- la lettera del GSE del 25 settembre 2024, prot. Autorità 67549 del 25 settembre 2024 (di seguito: lettera del 25 settembre 2024), e le relative “Regole Operative per l’accesso al servizio BIO-PMG” (di seguito: Regole Operative BIO-PMG).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, come modificato dall’articolo 5-bis del decreto-legge 63/24, sostituisce l’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11 e prevede che *“l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente dell’impianto;*
 - b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell’impianto;*

- c) *gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*
- d) *il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse.”;*
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28/11:
 - definisce la biomassa come la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
 - nell'elencare le diverse fonti rinnovabili, dà separata evidenza al biogas rispetto al gas di discarica e ai gas residuati dai processi di depurazione. Pertanto, il biogas non include né il gas di discarica né i gas residuati dai processi di depurazione;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 199/21 disciplina i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
- l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 181/23 prevede che il riferimento agli impianti di produzione alimentati da biomassa di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11, comprenda anche gli impianti di produzione alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico e che per tale tipologia di impianti di produzione il regime dei prezzi minimi garantiti si applichi alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 181/23 consente di precisare il contenuto dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 in merito al caso, potenzialmente dubbio, degli impianti ibridi, ferma restando l'applicazione dei prezzi minimi garantiti alla sola energia elettrica prodotta da biomasse.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 132/2024/R/eel e il relativo Allegato A (come da ultimo sostituito con l'Allegato A alla deliberazione 305/2024/R/eel), ha definito la remunerazione, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23, dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide;
- allo scopo, l'Autorità, con la deliberazione 132/2024/R/eel e con il relativo Allegato A, ha:
 - definito formule per la quantificazione dei prezzi minimi garantiti a partire dagli elementi resi disponibili nei rapporti redatti dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito: RSE), evitando forme di reintegrazione puntuale dei costi sostenuti. Tali formule, appositamente definite affinché possano il più possibile adattarsi alle diverse fattispecie, includono forme di indicizzazione del costo di acquisto del combustibile a riferimenti di prezzo disponibili (riportati anche nei rapporti redatti da RSE) e consentono l'aggiornamento periodico del prezzo del gasolio utilizzato per il trasporto dei combustibili; inoltre è previsto

- l'aggiornamento, su base annuale per effetto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, di altri elementi con particolare riferimento al costo orario del personale coinvolto nelle attività di manutenzione, nel trasporto dei combustibili e nell'esercizio degli impianti di produzione;
- previsto la quantificazione, da parte del GSE, dei ricavi minimi garantiti per i produttori, sulla base dei prezzi minimi garantiti (pari al prodotto tra la produzione netta di energia elettrica e i prezzi minimi garantiti);
 - previsto la quantificazione, da parte del GSE, dei ricavi convenzionali derivanti dalla vendita dell'energia elettrica o dei minori costi convenzionali associati all'energia elettrica consumata in sito;
 - previsto che il GSE eroghi, ai produttori che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, la differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti e i ricavi convenzionali; e che tale erogazione avvenga a conguaglio al termine di ciascun anno solare, fatta salva la possibilità per il GSE di prevedere forme di acconto;
- per quanto rileva ai fini della presente determinazione, l'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel prevede:
 - al comma 3.1, che ai fini dell'erogazione dei prezzi minimi garantiti, il produttore presenta istanza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite, in relazione agli impianti di produzione alimentati da biogas e da biomasse solide che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23;
 - al comma 3.2, che a seguito della richiesta di cui al comma 3.1, il GSE stipula con il produttore una apposita convenzione di durata annuale tacitamente rinnovabile, esclusivamente finalizzata all'erogazione dei prezzi minimi garantiti, il cui schema è oggetto di verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità. Tale convenzione ha, in generale, effetti a decorrere da una data concordata con il produttore e comunque successiva alla data in cui è inviata al GSE la richiesta di cui al comma 3.1, nonché successiva alla data in cui termina l'erogazione degli incentivi (per effetto del sopraggiunto termine del diritto ovvero di esplicita rinuncia ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23) e alla data in cui termina l'obbligo di massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22;
 - al comma 3.3, che, in deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori possono chiedere al GSE, entro il 30 settembre 2024, l'applicazione dei prezzi minimi garantiti con effetti antecedenti alla data della richiesta e comunque non antecedenti al 28 luglio 2023, a condizione che, nel periodo per cui è chiesta l'applicazione dei prezzi minimi garantiti, siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23 ivi inclusa l'assenza di incentivi. I prezzi minimi garantiti non trovano applicazione fino alla data in cui termina l'erogazione degli incentivi (per effetto del sopraggiunto termine del diritto ovvero di esplicita rinuncia ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23) e alla data in cui termina l'obbligo di massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22;
 - al comma 3.4, che al termine di ciascun anno solare, il GSE calcola, per ogni impianto di produzione, i ricavi minimi garantiti per l'intero periodo, sulla base delle informazioni rese disponibili al GSE ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel;

- al comma 3.5, che al termine di ciascun anno solare, il GSE calcola, per ogni impianto di produzione, i ricavi convenzionali dell'intero anno solare. Essi sono pari alla somma de:
 - a) i prodotti orari tra la quantità di energia elettrica immessa in rete su base oraria che non ha percepito incentivi e la somma algebrica tra il prezzo zonale orario e il contributo residuo unitario di sbilanciamento di cui al comma 3.6, lettera a);
 - b) i prodotti orari tra la parte della produzione netta di energia elettrica non effettivamente immessa in rete e la valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito di cui al comma 3.6, lettera b);
- al comma 3.6, che per le finalità di cui al comma 3.5:
 - a) il contributo residuo unitario di sbilanciamento è convenzionalmente determinato dal GSE, su base mensile e a livello nazionale, in misura pari al rapporto tra la somma delle quote residue del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da Terna S.p.A. al GSE in relazione a tutti i punti di dispacciamento per unità di produzione programmabili non rilevanti di propria competenza, calcolate con la medesima formula di cui all'articolo 8, comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, e la quantità di energia elettrica complessivamente immessa e afferente ai medesimi punti di dispacciamento;
 - b) la valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito è convenzionalmente pari, su base oraria, alla somma tra il prezzo unico nazionale (PUN), i corrispettivi unitari denominati $CU_{Sf,m}^{reti}$ e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto calcolati per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo e i corrispettivi unitari di cui agli articoli 23bis, 25bis e 25ter del Testo Integrato *Settlement* ove applicabili per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo;
- al comma 3.7, che il GSE, per ogni impianto di produzione alimentato da biogas e da biomasse solide, nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.2:
 - a) riconosce a conguaglio al rispettivo produttore la remunerazione spettante, pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti per l'intero periodo di cui al comma 3.4 e i ricavi convenzionali dell'intero periodo di cui al comma 3.5;
 - b) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato, a copertura dei propri costi amministrativi;
- al comma 3.8, che il GSE applica il comma 3.7 prevedendo acconti su base mensile, salvo conguaglio al termine di ciascun anno solare;
- al comma 3.9, che il GSE, per ogni mese, pubblica nel proprio sito internet i valori dei prezzi minimi garantiti e dei contributi residui unitari di sbilanciamento e rende disponibili, ai produttori interessati, tutti i dati necessari per il calcolo della remunerazione spettante.

CONSIDERATO CHE:

- il GSE, con le lettere del 24 settembre 2024 e del 25 settembre 2024, ha trasmesso al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità la Convenzione BIO-PMG predisposta ai sensi della deliberazione 132/2024/R/eel, nonché le Regole Operative

BIO-PMG a cui la Convenzione BIO-PMG rimanda in alcuni punti di maggior dettaglio;

- la Convenzione BIO-PMG definisce:
 - l'oggetto, la decorrenza e la durata della medesima Convenzione;
 - i profili economici, indicando, in particolare:
 - a) che ai fini della regolazione dei corrispettivi il GSE utilizza i dati di misura dell'energia elettrica resi disponibili al medesimo GSE secondo quanto disciplinato dal Testo Integrato Misura Elettrica;
 - b) le modalità di determinazione dei corrispettivi che il GSE riconosce al produttore e dei corrispettivi che il produttore paga al GSE a copertura dei costi amministrativi del medesimo GSE, rinviando i dettagli operativi alle Regole Operative BIO-PMG;
 - c) le modalità di pagamento e di fatturazione, rinviando i dettagli operativi alle Regole Operative BIO-PMG;
 - gli obblighi contrattuali in capo al GSE e al produttore;
 - le indicazioni generali in relazione alle verifiche, ai controlli e ai sopralluoghi;
 - i profili contrattuali, comprensivi, tra l'altro, de:
 - a) le condizioni e le modalità per la cessione e retrocessione dei crediti nonché per i mandati all'incasso;
 - b) le modalità per la cessione dell'impianto di produzione e per la conseguente comunicazione al GSE;
 - c) le condizioni e le modalità per il recupero degli importi indebitamente percepiti;
 - d) le condizioni relative al ritardato pagamento;
 - e) le condizioni relative alla risoluzione, alla sospensione e al recesso della medesima Convenzione;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel, lo schema di convenzione (nel caso specifico la Convenzione BIO-PMG) è oggetto di verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- la Convenzione BIO-PMG, trasmessa dal GSE con la lettera del 24 settembre 2024, sia coerente con le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 132/2024/R/eel e dal relativo Allegato A;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente la Convenzione BIO-PMG trasmessa dal GSE con la lettera del 24 settembre 2024

DETERMINA

1. La "Convenzione per la remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi dell'art. 3-ter DL 57/23 – BIO-PMG", trasmessa dal GSE con la lettera del 24 settembre 2024 è positivamente verificata.

2. La presente determinazione è trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
3. La presente determinazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 settembre 2024

Il Direttore